



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR)

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: EMENDAMENTO MODIFICATIVO.

Presentato dal Sindaco sulla proposta deliberativa iscritta come unico punto all' O.d.G. della seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 30.09.2020 avente ad oggetto "Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

TESTO EMENDAMENTO (si riportano in grassetto e corsivo le parti modificate):

Art. 38 "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile *sino a concorrenza della somma stanziata a tal fine nel fondo perequativo in favore del Comune di Carlentini, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni caso un saldo pari a zero a carico del bilancio comunale.*

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021;

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.


La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Carlentini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

IL SINDACO
 Dott. Giuseppe Steffo



Ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprime sul presente emendamento il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO _____

Carlentini, li 30-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Ferrauto





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto : Art. 11 L.R. n. 9/2020 – FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI – AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI FINI DELLA TARI ANNO 2020 – INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole **Contrario**

Li, 28-08-2020

La Responsabile dell'Area Finanziaria
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole **Contrario**

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 28-08-2020

La Responsabile dell'Area Finanziaria
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 29 del 30 SET. 2020

L'Assessore al Bilancio sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Carlentini, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 713.131,95;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;**

Considerato che questa Amministrazione è venuta nella determinazione, con riferimento al tributo TARI, di riconoscere i benefici di cui all'art.11 citato ai soli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività, ancora, che la misura della riduzione debba assumere il valore del **50%** del tributo dovuto per il 2020, riferito alla quota variabile della tariffa ;

Dato atto che è stabilito che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Carlentini creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021 ;

Considerato che alla luce di tutti i benefici previsti, al fine di non sfiorare la somma complessivamente assegnata a questo Ente dalla Regione Siciliana, la misura agevolativa ai fini TARI non può superare il limite del 50% ;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Carlentini a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" *de quo*;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 citato sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*anche* al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Carlentini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub a) e b)*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/08/2014;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della dispone che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione di quanto occorre integrare il superiore regolamento attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 38 "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 50% sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021;

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Carlentini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento ;

Dato atto che il Decreto Legge n.18 , del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia), convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2020, da parte degli Enti locali al 31/07/2020 ;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ;

Dato atto che l'integrazione al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/08/2014 è stato approvato con delibera di GM n.116 del 28/09/2020 e che sulla proposta deve essere acquisito da parte dell'Organo di Revisione il parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/08/2014 attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 38 “Misure straordinarie vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 50%, sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
	Esposizione, autosaloni

7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021;

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Carlentini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;

1. Di stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'anche al *quantum* dell'agevolazione tributaria:
 - la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
2. Di stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 1, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;
3. di prendere atto che la predetta integrazione al Regolamento TARI avrà efficacia dall'01/01/2020 ;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di proporre al Consiglio Comunale la suddetta modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI per l'approvazione di competenza;

L'Assessore al Bilancio
Rag. Maria Rosa Ripa